

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 21 giugno - 1854

### OGGETTO

Modificazioni ed aggiunte al Codice Penale

#### Art. 1°

I reati contemplati negli art. 164. e 165. del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all' art. 1.° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a L. 500.

Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio de' culti tollerati nei locali ad essi culti destinati.

#### Art. 2°

I Ministri de' culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualunque forma; letti in pubblica adunanza, o altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire 2000.

#### Art. 3°

Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire 2000.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice.

Art. 4:

Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire 500.

Art. 5:

I reati contemplati nell'art. 616.º del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a lire 1000.

Art. 6:

I reati contemplati nell'art. 617.º del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.º della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire 200, a 2000.

Art. 7:

I reati contemplati nell'alinea 1.º dell'art. 618.º del Codice penale saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire 100.

I reati contemplati nell'alinea 2.º dello stesso articolo 618.º, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.º della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire 300.

Art. 8:

I reati contemplati nell'art. 630.º del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire 100 se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

Art. 9:

Le pene del carcere, degli arresti, della multa, e dell'ammenda stabilite negli art. 6.º, 7.º ed 8.º della presente, potranno essere applicate anche separatamente.

Art. 10:

Le disposizioni contenute nell'art. 29.º della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'Autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.º della legge medesima.

Art. 11:

La berlina, e l'umuda, stabilite come pure, accessorie nel Codice penale, sono abolite.

Corino addi 22 Giugno 1854

Il V<sup>o</sup> Presidente del Senato del Regno  
C. Alfonsi

Caro

(Signori!)

Invece nei consigli del Governo  
si darà solertemente opera ad una  
generale revisione de' nostri giudizi,  
e giudicato opportuno di preparare  
il progetto di legge, che S. Ordine  
di V. S. M. ha l'onore di pre-  
sentarvi, pel quale si potranno  
attuare fin d'ora alcune riforme  
generalmente desiderate e reputate  
urgenti.

Le poche disposizioni  
di esso progetto sono quindi intese  
a contemperare in parte alcune  
disonanze che si fanno tuttora  
sentire tra le leggi organiche  
mentali del Regno e certe dispo-  
sizioni tuttora imperanti nel  
codice penale, ed a riempire in  
altra parte qualche lacuna che  
in esso codice visibilmente appare.

Ed infatti l'art. 1<sup>mo</sup>  
del progetto è primamente diretto  
ad armonizzare gli articoli 164. e  
165. del detto codice penale coll'  
art. 16. della legge 26. Marzo

1848 sulla stampa?

Il codice punisce con la relegazione chiunque con pubblici insegnamenti, con aringhe o col mezzo di scritti, di libri o di stampe da esso pubblicate e spacciate attacchi direttamente od indirettamente la Religione dello Stato con principii alla medesima contrarii art. 164. / Punisce inoltre col carcere, col confino o con la multa ogni altro fatto o detto non accompagnato da circostanze aggravanti che sia di natura da offendere la Religione, o da eccitarne il dispregio, ed arrolarli scandalosi ovvero turbare od impedire in qualsivoglia modo l'esercizio della Religione / 165. /

Invece la legge 26. Marzo 1848. punisce gli stessi crimini commessi per via della stampa cogli arresti e col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 2000.

Ma il reato commesso per via della stampa a ragione della maggiore pubblicità che ottiene può eccedere in gravità quello perpetrato con orali insegnamenti

A

o con dotti e fatti che vengono tal-  
 volta ad ispirare l'azione pro-  
 pria di un numero assai ristretto  
 di persone e con misure officiose  
 oltre che i dotti ed i fatti non  
 possono essere l'effetto di qualche  
 inconsiderato trasporto, quando invece  
 i fatti foghino essere meditati  
 e maliziosamente ponderati;  
 di più che ~~una~~ tra l'una e l'altra pena  
 non si scorge attualmente  
 una <sup>adeguata</sup> ~~manifestazione~~ <sup>in</sup> ~~misura~~

Importante l'art. 10

~~Del progetto non si applicando~~  
~~ai casi contemplati negli articoli~~  
 164. e 165. <sup>del</sup> ~~del~~ codice penale  
 la stessa pena edittale sanita  
 dall'art. 16 della legge sulla  
 stampa, la quale <sup>pena potrà venir</sup> ~~potrà essere~~  
 applicata in quei  
 gradi che saranno proporzionati  
 alla qualità delle circostanze.

Ma anche i paragrafi  
~~dei~~ ~~articoli~~

164. e 165. del codice penale nella  
 espresa loro generalità largamente  
 abbracciano i pubblici insegnamenti  
 i scritti, i fatti e dotti d'ogni  
 maniera che attacchino direttamente  
 o indirettamente la Religione dello  
 Stato con la manifestazione di

Per meglio adunque la legge  
 sulla stampa ed il codice penale  
 meglio corrispondenti fra di loro  
 l'art. 1.º del presente progetto  
 viene ora applicando agli articoli

77  
# e pubblici in alcuni mucron  
di dubio se rimangano eziand  
coliti in tali penali i  
detti e fatti che si  
commettono negli esercizi  
dei culti tollerati si  
brante opportuna per  
modo appieno all'ordine  
prima di questa legge  
modo di obbligarla un  
alinea per cui ogni dubbio  
viva e propriamente molto  
i culti tollerati già  
esistenti nella si ottener  
in virtù delle proclama  
tolleranze - part. 1. del Statuto /  
una legge propria di ordine  
quasi che dalla stessa legge  
fondamentale. ma simile  
quasi che tolleranti con  
si i requisiti che prescrive  
un culto tollerato non potesse  
liberamente, ed anche pubblica:  
= in te esercitare gli atti, e  
usare i mezzi tutti appropriati  
ed altri usi convenienti.  
Invece lo Statuto aculla  
richiamata la perfetta uguaglianza  
di tutti i requisiti di rango alla  
legge, invano santhori silenzio:  
= mente statuito con legge speciale  
che lo differenzia e di culti non  
forma eccezione al governo  
di tutti i diritti civili e politici.  
Si i cittadini si trasferen per  
acquistati e imperiti nell'  
effettivo governo di una libertà  
tollerante propria siccome i  
quella della coscienza che i  
diritti naturali all'uomo, e  
chiamano un bene spesso, almeno  
politico il quale dee per  
costituirsi in atti politici e  
esterni =

78  
principii alla medesima contraria #  
ognuno vede che l'applicazione  
della pena si potrebbe di  
leggeri attendere ai dotti e fatti  
riguardanti le pratiche degli altri  
culti il pubblico esercizio dei quali  
si renderebbe impossibile senza la  
manifestazione di principii certame  
mente reprovati dalla Religione  
cattolica.

Lo Statuto proclamando  
la Religione cattolica, Apostolica  
e Romana come Religione  
Dello Stato la rese benigi Domi  
nante non già esclusiva, che anzi  
i culti già esistenti in forza  
della dichiarate loro tolleranza  
otterrano una ragione di esistere  
garantita dalla stessa legge fonda  
mentale.

E di vero la perfetta uguaglianza  
in diritti di tutti i  
requisiti dinanzi alla legge part. 1. del  
dello Statuto / e la conseguente  
Dichiarazione che la differenza di  
culto non formi eccezione al  
godimento di tutti i diritti civili  
e politici / legge 29. giugno 1848. / non  
= rebbero meno in fatto se i

A

Non una dicende libertà dei ceteri  
dalla legge applicata alle ceteri dei  
Culti tolleranti ceteri libertà dei ceteri  
regolate in modo da non eccedere e non  
trascorrere in un proselitismo intollerante  
e volute impante ~~non tollerante~~

È perciò la dichiarazione espresse  
nelli articoli 1.° art. 1.° multa  
sono per un lato a separare gli  
effetti della tolleranza garantita  
agli altri culti volti d'altro lato  
a sanzionare i giusti confini da non  
viamano permettere alle ceteri dei  
medesimi ceteri non tolleranti  
fanno vedere nella massima  
purdano a osteggiare d'altro lato e così  
la religione dello Stato tendere a  
abolire la religione dello Stato

## c tali sanzioni valgono egualmente  
## a colpire il proselitismo dei  
culti tolleranti ##

## ma rimanga pure inalterato  
## che l'attacco e l'offesa non  
possano essere nel 1.° place  
esserci di un culto tollerante  
il quale per via che d'fronte  
dalla religione cattolica <sup>di rispetto</sup> induce  
neconfessionamento la manifestazione  
di principi alla medesima  
certiori.

È pertanto chiaro i Regnanti  
proprio Culti tolleranti senza  
eccedere i giusti confini della  
legale tolleranza attendevano  
tranquillamente

ciudadini appartenenti ad una Religione  
diversa dalla cattolica non godessero  
quanto all' esercizio della medesima  
di una libertà intiera e perfetta,  
qualora cioè non potessero libera-  
mente attendere alle pratiche del  
loro culto, ed all' insegnamento fra  
i loro correligionari delle dottrine  
conformi alle loro credenze senza  
incontrare per ciò nell' imputa-  
zione di offendere per se fatto  
modo e attaccare la Religione  
dello Stato. In tale supposito  
andrebbe perduta quella libertà  
di coscienza che è un diritto na-  
turale all' uomo, ed insieme un  
bene essenzialmente politico, il quale  
deve pur consistere in atti posi-  
tivi ed effettivi.  
Rimangono adunque nel pieno  
loro vigore le sanzioni del  
codice penale, modificate però nella  
misura della pena, in quanto mirano  
a difendere la Religione domi-  
nante dello Stato da ogni offesa,  
da ogni attacco. ##  
##  
regnicoli che professano culti tollerati,  
finché senza eccedere i giusti confini della legale  
tolleranza, attendevano tranquillamente  
all' esercizio anche pubblico del



4 della dottrina confessionale  
11 alle loro esigenze;

loro culto, ed all' insegnamento delle  
~~dottrine religiose~~ professate  
tra i loro correligionari e finché non  
imprendessero a combattere con  
illecita propaganda la Religione  
dello Stato <sup>re</sup> attenteranno

Di spogliarla dell' autorità e  
del rispetto che di ragione le  
appartengono non faranno ~~nessun~~  
~~impedimento~~ di alcun genere.

Esiste e peraltro che l' abbozzo  
dell' art. 5<sup>o</sup> di questo progetto  
aggiunge una dichiarazione che  
meglio definisce il senso delle  
parole formate formid.

Al mentre però che si vuole  
garantire ai seguaci dei culti  
accettati il tranquillo esercizio dei  
medesimi, e liberarli dal timore  
di imméritate pene, purché non  
vogliamo dimenticare che i boni culti  
tollerati si trovano a lato di una  
Religione dominante che è quella  
della immensa maggioranza degli  
abitatori del Regno, il nesso natu-  
rale delle idee viene additando  
la necessità di non lasciare im-  
puniti quei fatti senza espressa  
penalità quei tali reati che i

liber

# tutto speciale indicare per  
# la necessità di "specie"  
pennellamenti

Ministri di qualsivoglia fatto prof-  
- sono commettere nell'esercizio delle  
loro funzioni, che dicasi "natura"

Oggi non parlo di  
quei tali abusi ed eccessi di  
potere che in fatto di giurisdizione  
ecclesiastica possono secondo gli antichi  
usi dar luogo a difesa del  
potere civile e della sovranità  
nazionale nei procedimenti rin-  
- guardanti le appellazioni ed abusi  
ma di certi reati che in altro  
stanno radicati e maggiormente nel  
Trattato francese specificatamente  
definiti.

~~Il Ministro dell'Interno~~  
Se come cittadini

~~in questa nazione~~ francesi  
cittadini ~~non~~ possono usare di tutta  
la libertà che altri è  
concesso, e gli atti della loro vita  
privata sono unicamente sog-  
- getti alle generali preferzioni  
della legge comune

Ma quando abusando dell'  
autorevole posizione in che  
si trovano collocati a ragione  
del loro ministero tentano di  
risolvere la morale loro influenza  
a danno della civile società  
confondendo le istituzioni e le

~~il ministro della religione~~

~~il ministro della religione~~

esplicito

# i nemici della religione  
# possono contemporaneamente essere  
con tali punti di  
contorno nella sfera della  
vita religiosa, senza mescolarvi  
quella di quarant'anni  
gli interessi mondani e  
passioni terrene della  
vita civile, parlanne con equità  
dalla cattedra propria  
con gli sciti i loro  
intraprese

leggi dello Stato, promouendo la  
disobbedienza e la rivolta, <sup>quando</sup> ~~quando~~  
con fantastiche predizioni, e  
fatti feliziosi vanno agitando le  
menti, ~~quando~~ invece di predicare  
la pace e benedire trasportati  
dalla foga delle passioni politiche  
cercano pure di travolgere il  
senno delle moltitudini, allora  
ragion vuole che si fanno giustamente  
preziosi ~~preziosi~~ <sup>preziosi</sup> i mezzi che la  
legge penale avvisò espressamente  
a colta specie di reati, ai  
quali non si potrebbero del tutto  
accomodare le più generali sue  
predizioni del codice penale.

Il legislatore adempiendo  
al proprio ufficio non può passare  
sotto silenzio qualsivoglia specie  
di reati, e decernendo per  
essi le adatte pene dee  
avvisare ad autovigilanti e reprimibili;  
perciò i buoni Ministri della  
Religione non potrebbero ricorrere a  
proprio dritto le sanzioni penali  
che ora si propongono per  
emendare come se si dette un  
evidente difetto del codice  
penale.

Art. 204 del progetto  
accenna in primo luogo del  
Ministro dei fatti che promouono  
in pubblica adunanza un discorso  
contenente censure delle istituzioni  
e delle leggi dello Stato, e  
stabilisce contro di loro la  
pena del carcere da tre mesi a  
due anni, finché a quella de-  
cretata dall' art. 201. del codice  
penale francese.

In secondo luogo accenna  
in capo art.º al caso in cui la censura fu fatta  
per mezzo di scritti, di istruzioni,  
o altri documenti di qualsivoglia  
forma letti in pubblica adunanza  
o altrimenti pubblicati, ed  
annunziati la pena è da sei  
mesi a tre anni per la  
ragione superiormente toccata  
che uno scritto è sempre me-  
ditato, invece che un discorso pro-  
nunziato forse d'impulso,  
può essere talvolta l'effetto  
di una momentanea commozione  
dell'animo; ma la persona che  
compone uno scritto e lo divulga,  
~~lo fa suo proprio, e ne dà lettura~~  
e similmente colui che lo  
fa suo proprio, e ne dà

3

Letton in pubblica adunanza sono  
egualmente soggetti di una  
penfata offer alle leggi dello  
Stato.

Per tutti i casi però che sono  
in questo articolo contemplati si  
vuole che alla pena del carcere  
sada aggiunta una multa estensi-  
bile a L. 2000. sia per rendere  
più efficace la penale sanzione,  
sia per lasciare ai giudici la  
facoltà di contemperare secondo  
la qualità della circostanza la  
durata della pena corporale con  
la pecuniaria.

L'art. 223.º procedendo  
per gradi contempla il caso di  
una maggiore reità, quella cioè in  
cui il difeso o lo scritto con-  
tengono provocazione alla disob-  
bedienza alle leggi dello Stato, e  
ad altri <sup>atti</sup> della pubblica autorità,  
e la pena che si propone è  
del carcere non minore di tre  
anni, e di una multa non  
minore di lire 2000. Al  
quale aggravamento di pena  
corporale appare all'evidenza gius-  
tificato dall'essere per simile

3

potrà mai liberare dalla pena, non  
essendo meno colpevole chi  
agisce per altrui mandato.

Sono nell' art. 28.<sup>o</sup> contenute  
le contravvenzioni alle  
regole vigenti sopra la necessità  
dell' assenso del Governo per la  
pubblicazione ed esecuzione dei  
provvedimenti relativi all' esercizio  
del culto, e viene alle me-  
desime applicata la pena del  
carcere estensibile a sei mesi  
oltre ad una multa estensibile  
a lire 500.

Questa disposizione è rivolta  
a mantenere inviolabili i diritti  
del potere civile e della sovra-  
nità nazionale ricordando a chi  
spetta che a niuno è dato il  
dimenticare i doveri della cit-  
tadinanza ed il rispetto dovuto alle  
leggi dello Stato.

Gli articoli 6. 7. 8. e 9. sono  
unicamente intesi a coordinare le  
disposizioni del codice penale  
con la legge sulla stampa  
relativamente alle diffamazioni,  
alle ingiurie pubbliche, ai

3

reato minacciato in modo ~~eff~~ diretto  
la pace pubblica e l'ordine  
sociale.

Che se la provocazione sarà  
fusseguita da Sedizione o rivolta,  
l'autore della provocazione verrà  
considerato, e punito come com-  
plice, poichè ne seguirà l'effetto  
che egli intendeva produrre.  
Questa disposizione è conforme  
tanza alla regola generale che  
già trovasi sancita dal codice  
penale, la dove la complicità  
è definita (art. 108.)

Nell'art. ~~109~~ si dispone  
che non saranno di forza al  
colpevole dei reati previsti nei  
due articoli precedenti né la  
stampa non incriminata del  
discorso e dello scritto, né l'ordine  
del Superiore, sia questi nello  
Stato od all'Estero, perchè uno  
stampato può talvolta passare  
inosservato, ed anche uno scritto  
mandato alla stampa in un  
dato luogo potrebbe ivi apparire  
innocuo, e tuttavia fervore altrove.  
Di strumento a incriminazione conosciuta.  
L'ordine poi del Superiore non è

libelli famosi, onde rimediare  
al già notato inconveniente che  
le pene nello stato attuale delle  
cose sono minori quando i  
reati si commettono con la  
stampa, ed <sup>produrre</sup> ottenessero per conse-  
guente una pubblicità maggiore  
di quella che risulta dai  
fatti punibili tuttora secondo  
la legge comune.

L'art. 10. è inteso a  
confondere e rendere applicabile  
ai precedenti articoli la  
Disposizione dell'art. 689. del  
codice penale estendendola egual-  
mente per parità di  
ragione ai casi accennati dall'  
art. 630.

L'art. 11. si esten-  
de ~~alle~~ ~~disposizioni~~ contenute  
nell'art. 29. della legge sulla  
stampa ai casi delle offese  
contro i depositari e gli agenti  
dell'Autorità pubblica commesse  
con mezzi diversi da quelli  
indicati dall'art. 1. della  
detta legge, per ~~si~~ fatto  
modo ~~si~~ ~~produrre~~ ~~intermaggiore~~  
infrangenza ~~ad~~ ~~diverse~~ ~~funzioni~~



penali che riguardano stati  
della stessa natura, in fra i  
quali non corre altro divario che  
quello del mezo onde furono  
eseguiti.

**Finalmente**  
l'art. 20. per cui si vogliono  
abolite la berlina, l'emenda  
e l'ammortiziona stabiliti  
come pene accessorie nel  
Codice penale, non è che la  
riproduzione di una <sup>prova</sup> proposta di  
legge che nella antecedente legis-  
latura venne proposta da  
uno degli onorevoli Membri  
della famosa Deputati che  
movimento vedono in questa  
camera; la quale proposta  
era un fatto scelta come  
che diretta ed in nel riprodurre  
quella proposta che fu allora  
scelta con molto favore in-  
tendendo riferirmi alle ragioni  
che il D. S. l'Autore ad-  
duceva opportunamente adda-  
re con onde appoggiarla  
esiste fra le varie parti d'  
un codice naturalmente con  
subordinata fra di loro in modo  
di legge nelle usate e  
siapiani invariazioni si con il  
periodo di servigione e commo-  
re.

\* già vent'anni propost.  
ed approvata dalla  
Camera reg.  
ultimi passati tempi  
della pref.  
legislatura ed i quest  
La sola ragione per cui si è  
creduto bene convenire  
di includere in questa  
di includere simile  
disposizioni in quest  
progetti, scorge rimandate  
alla commissione  
verifica del codice penale o al-  
tra se ne si accennano  
in principio.  
Il primo non può  
essere il simulato di multiple  
le specie di pena che in  
si vogliono introdurre nella  
essi rimangono nel  
penale di un un progetto.  
non conferisce alle  
spinte delle attuali istituzioni;  
ma non si limitano a  
non si limitano a  
circostanze e che rimangono  
o si differenzia altri del  
ma i punti di vista si perdono  
che allora la commissione delle  
mentre, e la commissione che

laonde si miglior consiglio il  
fare ogni dì più multato e  
completare lavoro.

N. 13.

Progr. 2. legge

presentato dal Ministero D.

Grigori e Sciucchi

nella tornata del 2. gennaio 1896

---

Modificazioni ed aggiunte al codice Penale.

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia, è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgerne i motivi e sostenere la discussione.

## Art. I

I reati contemplati negli art. 106. 107. del codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1. della legge 26. Marzo 1848. saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile ad un terzo della pena. Le disposizioni però degli stessi articoli non saranno applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti e verbi.

## Art. II

I Ministri de' culti che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura si sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza o altrimenti pubblicati.

In tutti i casi del presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire tremila.

## Art. III

Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla

Disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire diecimila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice.

#### Art. IV

Non saranno di scusa al colpevole dei reati previsti ne' due articoli precedenti, né la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, né l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'Estero.

#### Art. V

Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Sovrano per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi all'esercizio de' culti, sarà punita col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento, secondo i casi.

#### Art. VI

I reati contemplati nell'art. 616. del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

#### Art. VII

I reati contemplati dall'art. 617. del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui dall'Art. I della legge 26. Marzo 1848. saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire duecento a diecimila.

#### Art. VIII

I reati contemplati nell'alinea 1<sup>ma</sup> dell'art. 618. del Codice penale saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

I reati contemplati nell'alinea 2<sup>a</sup> dello stesso articolo 618., se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1 della legge 26 Marzo 1848., saranno puniti o cogli arresti per tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese e con multa estensibile a lire trecento.

#### Art. IX

I reati contemplati nell'articolo 630 del codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrano circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

#### Art. X

Le pene del carcere, degli arresti, della multa, e dell'ammenda stabilite negli articoli 7. 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente.


#### Art. XI

Le disposizioni contenute nell'art. 29. della legge 26. Marzo 1848. saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositarii o gli agenti dell'autorità pubblica perfetti relativi all'esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1. della legge medesima.

#### Art. XII

La berlina, l'emenda, e l'ammirazione, stabilite come pene accessorie nel codice penale, sono abolite.

Fatto in Torino addì 31 Dicembre 1853



*Pellati*

SESSIONE 1853-54

N.° 43-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

TECCHIO, JACQUIER, DEFORESTA, CADORNA CARLO,

SERRA FRANCESCO, PATERI, RAVINA

*sul progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli  
nella tornata del 2 gennaio 1854.*

## Modificazioni ed aggiunte al Codice Penale

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1854

SIGNORI,

I. Scarsi veramente all'aspettativa, ma pure nel loro special fine espedienti avisò la Commissione vostra che si avessero a riguardare gli articoli del progetto che dal Guardasigilli, sotto il titolo di *modificazioni ed aggiunte al Codice Penale*, vi furono sottomessi.

E scarsi per fede vostra penserete ch'è siano giudicati dal Paese intiero, se fate ragione delle molte reclamazioni intonate e da questa tribuna, e dalla stampa, affinchè il sistema delle nostre leggi penali si ponesse una volta in consonanza con la libertà e la dignità a cui fu chiamato il Piemonte per la inaugurazione dello Statuto.

Più scarsi ancora a fronte delle successive dichiarazioni degli uomini che, occupato il seggio di Ministri della Giustizia, avevano

114  
200 150

(15-A)

con le profuse promesse delle instate riforme messane in chiaro l'urgenza, e per tal motivo sui Bilanci annui fatto luogo ad una Commissione di legislazione, la quale, decorsi più che cinque anni, è da credere abbia potuto condurre a fine il lavoro affidatole. D'onde fermamente pensavasi, dover la quinta Legislatura sin da principio portare il desideratissimo frutto d'una generale riforma al Codice Penale.

Ma forse, a largo promettere, troppo spesso forza è che segua un attender corto. — Il progetto 2 gennaio 1854 è il solo frutto di que' lunghi studi che si speravano sì prontamente fecondi. —

Quanta sia la necessità di una revisione universale del Codice pei delitti e per le pene, emerse lucidamente nelle discussioni che intorno a codesto progetto dovette imprendere la vostra Commissione.

Ad ogni piè sospinto ci arrestava qualche squilibrio dei pochi articoli, che il Ministro ammanisce, con altri parecchi del Codice, tuttavia mantenuti nel loro nativo rigore; i quali cozzano colla ragione indomabile dei tempi, e fanno onta alla odierna civiltà, di cui è primo carattere la tolleranza, massime in materia di religione.

Non pertanto la Commissione riputò d'essere fedele interprete della provata vostra prudenza, facendo buon viso agli isolati articoli della bozza ministeriale, che altri meno saviamente vorrebbe procrastinare in attesa dei doni di una terra promessa, da cui Dio sa i misteri che ci disgiungono.

In ogni caso congenere il Parlamento ha dato virtuosi esempi di sapiente discrezione; e dove non poté aver tutto e subito, s'acconciò a quel che i tempi concedevano, sì veramente che il poco paresse di buona natura, come a noi parvero le disposizioni del progetto che vengo ad esporvi.

Art. 1  
del progetto.

II. L'articolo 16 dell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 minaccia pene d'indole meramente *correzionale* contro gli attacchi o le offese alla Religione dello Stato; e intanto gli articoli 164 e 165 del Codice Penale ne sanciscono di gravissime e *criminali* contro chi abbia recato le stesse offese eziandiochè solamente con la parola.

Cotale antinomia fu assai lamentata.

L'offesa grandeggia e s'inacerbisce con proporzione direttamente



crescente alla pubblicità che acquista, o al numero delle persone al cui orecchio perviene. Or siccome il discorso, per qualunque sia frequente il circolo in cospetto del quale si proferisce, non giungerà mai a tante persone quanto è il numero dei lettori di un libro o di un giornale; ne veniva (pel diverso sistema dell'Editto e del Codice) che la ingiuria grave era repressa con *molte* gastigo, e la ingiuria men grave con durissima pena.

V'ebbero giureconsulti che, non sapendo adagiarsi a sì incomportabile mostruosità, preferirono credere ad una abrogazione tacita dei detti articoli 164 e 165 nella parte in cui *trasmodano* i limiti del castigo minacciato dal ricordato articolo 16 dell'Editto 26 marzo 1848.

L'Editto, così dicerano, è legge posteriore, e per ciò stesso derogatoria in *massima* all'antérieure che statuiva sulla identica materia.

E per vero, siffatta argomentazione provvedeva del pari alla causa della libertà, e al decoro del legislatore.

Ma se alcuna volta i Tribunali, per riverenza al dominio onnipotente dell'opinione che stigmatizza ogni legge d'intolleranza, vennero adottando quel benigno argomento; non possiamo disconvenire che e' si trovarono contraddetti da sentenze meno eque certo, e meno filosofiche, ma più strettamente conformi alla lettera della legge.

Di tal modo, sotto la identica legislazione e correndo tempi umanissimi, i più dei giudicati parevano uniformarsi al fanatismo di rozze età, se Dio ne salvi, assai remote da noi; e pochi altri sfuggivano all'assurdo legislativo mercè un ardirmento di *libero* *coame*.

Codeste contraddizioni della pratica giurisprudenza, in una materia che importa la coscienza, e l'onore de' cittadini, quanto menomassero la libertà del parlare e del manifestare i propri pensieri, facile è argomentarlo. Indi la confusione de' pubblici giudizi, lo scoraggiamento de' Magistrati, un cotale spirito di setta che pareva penetrare nel santuario stesso della giustizia, il disprezzo di leggi sì variamente interpretabili ed applicabili, diedero non di rado agli stranieri stessi, che di fuori guardano curiosamente le cose nostre, occasione di non cortesi polemiche.

A cessare tanti scandali s'aveva ricorso alla Sovrana grazia; e ben sovente i tesori di quella si aprivano, sì che sparissero od

(43-A)

almeno si mitigassero i più severi fra i giudicati. — Ma le scrupolose coscienze non vedevano senza inquietudine formarsi quasi una consuetudine che il Trono in questa maniera di reati avesse a interporre il suo placito tra il giudice e il condannato. —

L'articolo primo della proposta legge cancella la deplorabile antinomia, e d'un colpo ne sperde gli effetti.

E ci rallegra il cuore che tra i diversi sistemi sia andato innanzi quell'uno che più ci avvicina alla riforma radicale, ossia all'annullamento d'ogni pena per la manifestazione di opinioni che altri stimi contrarie al cattolicesimo.

III. La quale soppressione delle penalità comminate alle offese contro la Religione di Stato, o a voce o in iscritto o per istampa, dovrà pure più o men tosto adottarsi: perciocchè la Religione vuol essere difesa dalla venerazione dei fedeli, dalle lezioni dei dottori, e a dir tutto, dal senso dei presenti benefizi, senza mestieri di protezione politica, la quale, sendo caduca, sta troppo al dissotto di lei che è immortale e imperitura.

Quando il Cristo ha profetato che le porte dell'inferno non prevarranno contro la sua Chiesa; chi sa comprendere la sollecitudine di Governi, che cristiani s'intitolano, per soffocare la discussione libera, e sia pure in materie dalla Chiesa romana professate per fede? Come paventare che le parole dell'uomo la abbiano ad abbattere, se il dito di Dio la sostiene? Come sognare sconfitte laddove il Signore, prevedendo gli scontri, le assicurò la vittoria?

E d'onde mai trassero che le armi, le leggi, le ritorte, la scure valgano a rintuzzare i colpi contro la Religione, più che non giovi lo scudo della Divinità sotto la cui grande ombra maestosamente riposa?

Non trepidarono così i primi Padri della Chiesa, i gloriosi confessori della fede. Sant'Anastasio vescovo d'Alessandria, del IV secolo, lasciava scritto, che « non *colla guerra e la spada*, ma » *colla discussione e la persuasione* le sante verità si annunciano » e si diffondono. »

Nè, se finalmente si rinunciassero a sostenere la Religione con le sanzioni penali, avremmo solo guadagnato nella riverenza spontanea di cui l'Altare e i suoi Ministri si vedrebbero di nuovo cir-

condati; ma, ciò che è più, avremmo per sempre tolto ai Magistrati di giudicare, come improvvisati Minossi, *delle peccata*.

Le offese al dogma entrano nel dominio della teologia. Persistendo tuttora lo Stato ad ordinare giudizi sulle opinioni che per avventura contrarie alla fede si spargano, andiam difilati all'assurdo d'una Corte di laici che siede e sentenza, come già i Concilii, sopra la legge divina. E di leggieri s'induce, quanto abbiano a credersi competenti in punto di teologia, e rispondenti a verità di fede (indi non dimostrate, nè dimostrabili) le Sentenze di persone la cui vita fu consacrata allo studio delle leggi civili. —

Or il primo articolo del progetto non soddisfa appieno i voti di coloro, che antepoendo le verità eterne ad ogni considerazione di riguardi passaggieri, vogliono piantati i termini irremovibili tra lo Stato e la Chiesa, e spastoiati i giudici temporali dalle controversie teologiche. Ciò non ostante è d'uopo di confessare che quest'articolo, imperfetto com'è, scema estremamente i rischi d'ogni cittadino, cui incolga di andare per penitenza davanti un Tribunale di laici; i quali avranno quivi depresso l'austerità di magistrati *criminali* per assumere il volto meno severo di giudici *correzionali*.

Nel quale profitto de' giudicabili lucra eziandio la economia della legge, che, combattendo le ingiurie alla Religione cattolica, mette la pena di uno *scritto* o di un *discorso* in ragguaglio alla pena di uno *stampato*; anzi lascia questa andare innanzi a quella di tanto, di quanto è supponibile a un bel circa che faccia maggior danno l'offesa pubblicata per le stampe, che non l'altra spacciata in voce o in iscritto.

lo 2. 11A  
ogonq lab

**Alinea del 1.º Art. del progetto.** IV. Se non che ad affrontare que' principi della Religione dello Stato, che vogliono rispettati da tutti, ponno essere di necessità tratti nelle loro arringhe i Ministri dei Culti dissidenti. E codeste discettazioni che la clerocrazia giudicherebbe certamente un oltraggio punibile dalla legge, rimarrebbero al cospetto delle rispettive congregazioni, alle quali dispensi la parola il proprio Pastore, uno stretto e indeclinabile dovere.

L'linea dell'articolo primo contiene una dichiarazione, per la quale i Ministri delle Religioni diverse dalla cattolica, tollerate nel Regno, potranno nell'esercizio pubblico del loro culto liberamente dispu-

(13-A)

tare su d' ogni materia che a Religione si attenga, senza cadere sotto alcuna sanzione penale nè antica nè nuova.

Non doveva mancare un siffatto alinea all'articolo primo del presente progetto, se vogliamo schermire i Ministri dei Culti tollerati dalle conseguenze degli articoli 164 e 165 coi quali è proibito di attaccare *direttamente o indirettamente* i principi della Religione dello Stato.

La predicazione è la capitale tra le funzioni di ogni rito. Il pergamo del Pastore è il trono da cui governa, da cui tramanda le leggi e i consigli che serbar debbono e ammegliorare il suo gregge.

L'alea dunque, che stabilisce « non applicabili le disposizioni « degli articoli 164 e 165 *agli atti spettanti all'esercizio dei Culti tollerati* » è un corollario logico della tolleranza consentita ad essi Culti dall' articolo primo dello Statuto. —

E qui parve alla vostra Commissione che dovesse risecarsi dallo alinea la interiezione « *però.* » La quale, contro il fine manifesto del legislatore, presta luogo ad una doppia intelligenza; e non diremo che generi naturalmente, ma almeno permette il dubbio, se togliendo *gli atti di esercizio pubblico di quei Culti* dalla sanzione dell'articolo primo del progetto, non gli spinga sotto la sanzione degli articoli 164, 165 del Codice. Dubbio importuno, quando è mente del legislatore che ogni libertà sia a tali atti accordata, e che, come leciti, restino esonerati da qualunque sanzione penale.

Art. 2 e 3  
del progetto.

V. Gli articoli 2, 3 del progetto colpiscono i Ministri dei Culti che *nell'esercizio del loro ministero* mediante *discorsi* pronunciati, *istruzioni* o *documenti* letti in *pubblica adunanza* od altrimenti *pubblicati* censurassero le leggi e le istituzioni dello Stato, od altresì provocassero alla disobbedienza, alla sedizione o alla rivolta contro le leggi e istituzioni medesime: e l'alea dell'art. 3 aggravava la pena se alla provocazione sia susseguito l'effetto.

A disgombrare l'odiosità che cadrebbe su queste disposizioni dove mirassero a creare un privilegio in danno di una classe di Cittadini, e tali sono i Ministri dei Culti, giova por mente che desse prendono di mira i sovraccennati atti di quei Sacerdoti soli che li commettono *nell'esercizio delle sacre loro funzioni*.

Costoro, in quanto Cittadini, non vanno soggetti (o parlino o

scrivano o pubblichino anche per le stampe quale siasi loro opinione, e sia tanto che immaginar possiate ostile al Governo e alla sua forma) non vanno soggetti a pene *peculiari*. La minaccia di queste pene non li persegue al di là del limitare del Tempio o della religiosa assemblea.

Il Prete o Pastore nel suo gabinetto, e ne' crocchi profani, è dalla legge lasciato alla pari con ogni altro Cittadino. Ma quando l'abito sacerdotale, la cattedra sacra, le mura della Casa di Dio, l'apostolato con cui spezza il pane della divina parola alle turbe sotto di lui raccolte o in Chiesa o all'aperto, cela il Cittadino e mostra solo il Levita; quando il Levita, chiuso l'orecchio alla voce di Geova che lo chiama alla celeste missione di consolare e di perdonare, accusa invece pubblicamente lo Stato, e semina egli stesso la zizzania nella civile famiglia; allora è che la legge, custode della pace e del decoro pubblico, lo punisce di un sopruso, il quale tanto non offende la Società, che più ancora non disforma e cancelli la dolce maestà confacentesi al Pastor buono. —

Tutte adunque le disposizioni dei precitati articoli, letteralmente e razionalmente, percuotono al Prete nell'esercizio delle sue funzioni, e fuori di esse punto non lo risguardano. Se così non fosse, la vostra Commissione avrebbe reietto la progettata riforma come attentatoria alla uguaglianza di tutti i Cittadini innanzi alla legge.

VI. E invece la riforma merita lode, dappoichè sopperisce un difetto del patrio Codice.

Niuno è che non sappia come il patrio Codice cammini sulle orme del Codice penale francese. E nondimeno nel patrio Codice non veggiam traccia degli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206, coi quali il legislatore francese ha sancite disposizioni analoghe nel concetto a quelle del presente disegno ministeriale.

D'onde ciò? — Forse il Governo assoluto, che emanava il nostro Codice penale, avea voluto abdicare la sua podestà, e chinarsi dinanzi a qualsiasi clericale disorbitanza? Errerebbe di netto chi sel credesse.

Il Governo assoluto, che impèra in mezzo al tacito rassegnarsi del paese, e si stima licenziato a far tutto che non sia espressamente vietato dalle sue leggi medesime, poteva largamente profit-

(13-A)

tare de' suoi silenzi: poteva all'evenienza de' casi punire i Ministri de' Culti o col bando, o con la prigionia di Stato, secondochè a lui talentava, senza ritegno di forme, o rumore di dibattimenti, o scandalo di Sentenze.

Il Governo costituzionale, cui non è dato agire senza autorizzazione della legge emanata dalla nazione, proponendo ora una legge per impedire ogni attentato da parte dei Ministri del Culto contro l'ordine pubblico, estende a loro beneficio eziandio per tali attentati la protezione legale, e dichiara solennemente di rinunciare a metodi di compressione incompatibili colle comuni nostre franchigie.

VII. Nè questa riforma vuol essere denotata come una legge di sospetti.

Dacchè nessuno avrebbe facoltà materiale di abusare del Culto fuor quelli che lo amministrano; per isradicarne gli abusi dovevasi essenzialmente recar legge comminatoria ai Sacerdoti, ai quali unicamente ne spetta la gerenza.

Non altrimenti, a guarentire i Cittadini dagli abusi che nel maneggio dei pubblici o dei privati negozi accade talora che si commettano dai funzionari pubblici, dai notari, dagli avvocati, dai causidici, il Codice penale ha dettato speciali disposizioni di legge con gli intieri capitoli II e III del titolo III del secondo libro.

Da tali disposizioni nessuno mai pigliò pretesto di muover querela come se l'ordine degli avvocati, dei notari, dei causidici, dei pubblici funzionari, fosse in sospetto al legislatore.

E odiose non furono giudicate; intantochè esse non menomano verun diritto ai membri di quelle classi competente come privati Cittadini, nè alcuno più forte aggravio loro impongono come tali, ma solamente con l'appropriazione di particolari castighi ci tutelano dalle soperchierie e dalle colpe che eglino potrebbero intramettere alle loro funzioni.

« Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto »; così le dodici tavole. Erano per questo a Roma sospetti i patroni, od all'onore del patrocinio preferivasi forse la dipendenza della clientela?

VIII. Ma se giusto era lo introdurre apposite provvisioni a comprimere i possibili attentati dei Ministri de' Culti contro la sicu-

rezza e la quiete generale dello Stato, non sarebbe altrettanto grata opera lo esplicarne a parole l'opportunità.

La vostra Commissione, sostenendo francamente la necessità delle provvisori inscritte nel progetto che ha esaminato, vuol rimuovere persino il dubbio ch'essa abbia vaghezza di mettere in mostra tutte le cagioni domestiche che non permettono di indugiarne comechessia l'attuazione. Sfuggendo pertanto, con gran sollievo del suo spirito, dall'esame concreto delle nostre condizioni presentanee, la vostra Commissione si solleva a viste più generali; dalle quali senza velo di passione scorgeremo la urgenza di sottomettere anche l'esercizio de' Culti a quelle moderate leggi di repressione, che del resto accompagnano sempre l'uso d'ogni libertà, e le tolgono di rompere in licenza.

E giacchè, come ebbi poc' anzi a ricordare, gli articoli del progetto che ci occupa sono analoghi a quelli del Codice penale francese, io mi accontento di darvi le ragioni esibite al Corpo legislativo dall'oratore del Governo, nella tornata del 6 febbraio 1810; la quale epoca remota ci salva dal sospetto di ogni allusione a fatti nostrali, sì recenti e sì dolorosi.

« Il progetto di legge (io reco nella nostra lingua le parole del sig. Berlier) « il progetto di legge contempla in un capitolo particolare i conturbamenti che all'ordine pubblico potrebbero venir recati dai Ministri del Culto nell'esercizio del loro augusto ministero. — Il negozio è gravissimo indubitatamente: e se lo Stato va debitore d'infinita gratitudine e di sommi riguardi verso quei Pastori venerandi, le cui sante parole e l'esempio sono un omaggio costante tributato alla Religione, alla coscienza pubblica, ed alle leggi; vero è pur anche, dover lo Stato non rimanersi inerme contro que' fanatici e turbolenti che invocano il cielo per agitare il mondo, e non raffrontano il potere spirituale a quello dei Re della terra se non per avvilire e impedire l'autorità delle leggi e del Governo. »

Dieci giorni dopo il signor di Noailles riferiva alla Camera il voto conforme della Commissione legislativa, di cui era l'interprete, nei termini seguenti:

« In virtù di queste disposizioni non sarà più la indipendenza religiosa un pretesto per disobbedire o levarsi in sedizione. Un

(45-A)

» potere ambizioso non rivaleggerà più col potere legale per con-  
 » culcarlo e misconoscerlo. La sottomissione dovuta alla Suprema  
 » Autorità dello Stato, sarà irrevocabilmente mantenuta. — Troppo  
 » spesso, bisogna pur dirlo, dalle cattedre del Vangelo sentironsi  
 » concioni temerarie, per nulla confacenti alla santità della morale  
 » e del vero; ed uomini, dal cui labbro piover dovevano le bene-  
 » dizioni, imprecavano i più sinistri auguri. Troppo spesso abbiamo  
 » udito il fanatismo sollevare la funesta sua voce laddove la Religione  
 » sola dovea parlare, e fummo spettatori del come la Società  
 » intiera ne restava scossa fino alle radici e miseramente allonta-  
 » nata dal suo fine. — Se non che cotali eccessi si diradano, ed  
 » ormai il Clero, riconoscendoli contrari ai principi della Religione,  
 » li condanna per organo della più rispettabil parte de' suoi mem-  
 » bri. Nè a Dio piaccia che siamo noi qui a rimbrottar tutto un  
 » Ordine venerando dei falli particolari, ch'ei disdegnò quando si  
 » contenne lealmente nel suo mandato. — Non pertanto la re-  
 » pressione di tale sorta di delitti era un dovere da parte del  
 » legislatore; imperciocchè, la quiete pubblica restandone in-  
 » torbidata, forza era che una misurata pena sorgesse ad in-  
 » frenarli. — Il diritto del Governo è consacrato dall' evangelica  
 » sentenza: date a Dio ciò che è di Dio, ed a Cesare ciò che è  
 » di Cesare. »

IX. Convinta adunque la vostra Commissione del bisogno e del  
 diritto di reprimere i disordini originati dagli abusi del Culto,  
 proponeva taluno de' suoi membri che, a sgombrare ogni mostra di  
*specialità* contro i Ministri di Dio, s'avessero ad allargare le di-  
 sposizioni del progetto, tanto che bastasse per comprendervi entro  
 tutti i Pubblici Uffiziali.

Ma agitatosi il partito veniva dalla maggioranza respinto.

E non immeritamente; o tengasi conto di quel che ho sopra  
 notato circa l'accusa di *specialità* odiosa, di cui credo sia già pur-  
 gato il progetto; o si tolga esempio dagli articoli 201 e seguenti  
 del Codice francese, i quali, volendo appunto ovviare gli abusi di  
 che parliamo, furono limitati ai Ministri dei Culti.

Di vero, se quel partito fosse stato bene accolto: o il progetto  
 avrebbe dovuto oltre i Pubblici Uffiziali espressamente nominare



anche i Ministri dei Culti; o sotto il nome generico di Uffiziali Pubblici avrebbe dovuto sottintendersi che essi Ministri di Religione fossero contemplati.

Nell'una e nell'altra ipotesi, il progetto per evitare la specialità avrebbe legislativamente riconosciuto i Sacerdoti come altrettanti Uffiziali dello Stato.

Ma realmente tale qualità non può lor convenire quando esercitano le funzioni del Culto; perchè e la consecrazione, che legittima il rito, se l'ebbero da altro Potere, e ai loro obblighi adempiono secondo prescrizioni che dello Stato non sono.

Di questa medesima opinione era il citato Berlier: « I Ministri del Culto (dice egli) a cui non è affidata veruna autorità temporale, e tuttavia coi loro portamenti non possono non indurre un peso benefico o ruinoso sulla quiete pubblica, non appartengono alla classe dei funzionari pubblici ».

E nella teoria del Codice Penale di Chauveaux vien ripetuto: « che il Prete non ha il carattere di funzionario pubblico; perchè non ebbe dallo Stato ufficio alcuno, non è rivestito di qualità civile d'alcuna specie, non esercita la benchè menoma porzione della pubblica autorità ».

I quali inoppugnabili principi furono cresimati dalla Corte di Cassazione francese con varie sue decisioni; e tra le altre sue memorabili quelle dei 23 giugno e 9 settembre 1851 sopra requisitorie conformi del Procuratore Generale Dupin. —

Posto adunque che il ministero religioso non ha attinenza con veruno dei pubblici carichi, resta che veggiamo se le disposizioni del progetto, distese che fossero contro i Pubblici Uffiziali, sarebbero bene a costoro appropriate.

E la disamina porta seco una risposta pronta e negativa.

Oltrechè non è a presumere che i Pubblici Uffiziali a tanto trascorrono, essendo la lor vita pubblica nelle mani del Governo; — oltrechè per disfarsi d'un funzionario, che fuorvia dalla linea tracciagli, non occorre al Governo di adire il Foro penale; — oltrechè i discorsi i più perniciosi, pronunciati da un funzionario, possono essere ufficialmente disdetti, e così sta nel Governo di ammorzarne la forza e distruggerne l'effetto; — corre subito agli occhi di ognun di voi, che un funzionario non possiede altra auto-

(15-A)

rità salvo quella che a lui comunicano le istituzioni e le leggi dello Stato. Laonde, se egli *ex officio* si talentasse di spacciare censure e di incitare a disobbedienza dei patrii ordinamenti, perderebbe issofatto davanti i suoi amministrati ogni credito ed ogni influenza.

Per contrario, il Ministro del Culto si annuncia Legato di Dio; accaparra per le sentenze sue quel rispetto che la creatura sente pel creatore; si presenta armato dei fulmini eternali; vela la ragione, e sforza le coseienze di chi lo ascolta. — Ardisce egli in que' momenti rimproverare le leggi nostre o le istituzioni, ed eccita a trasgredirle? Tanto basta ad accendere negli animi dei devoti la più penosa delle battaglie; quella del dovere di Cittadino e del dovere di Credente.

Per le quali cose: pur supponendo che, nello stato attuale della legislazione, il desiderio e i pericoli stessi del grado, dello stipendio, della carriera, non fossero per l'Ufficiale pubblico sufficiente ritegno dal sermonare contro la pubblica cosa, dovrebbero provvedere con apposita legge. Ma non sarebbe conforme a quella economia penale, senza cui legge di tal fatta non può essere giusta, che due specie di reati, ne' quali è diverso il carattere degli autori, diversi i mezzi, diversissima la portata, sieno ridotti ad una sola e medesima colpa.

X. Eccoci ora rimpetto ad un' ultima interpellazione.

Adottati codesti articoli di legge, vanno essi i Ministri della Religione ad essere continuamente sfolgorati di giudiziali accuse, e le aule de' Tribunali dovranno rintronare solamente delle que-rele degli *oppressi*, delle accuse incessanti dei *persecutori*?

Non pare a noi che da sì giuste premesse debbano conseguire tanto inique conseguenze.

Un reato ben definito diminuisce i processi. Questa è verità sperimentata. E in materia politica (quale si è la presente) la detta verità riesce vieppiù manifesta, intantochè quell'azione che in un paese e sotto il dominio di una legge è delitto, travalicata la frontiera di uno Stato o sotto l'imperio di un'altra legge, si fa virtù e merito civile.

Per vero, in difetto delle precise disposizioni che oggidì discor-

riamo, non andarono sempre impuniti i Sacerdoti rei di sediziose predicazioni o di altrettali conati. Ma perchè non aveasi altro titolo per fondare contr'essi la incolpazione, si allegava l'art. 200 del Codice penale, che riflette universalmente ogni Cittadino il quale con pubblici discorsi, o scritti, o fatti, intenda ad *eccitare lo sprezzo e il malcontento sul Re, sui Principi, o sul Governo.*

Indi la difficoltà di applicare il citato articolo agli abusi *del Culto* inanimava le resistenze. Indi col facile coraggio d'incontrare una accusa, la cui mala uscita non era troppo da temere, bolliva liberamente questa ciarliera opposizione, ed i Giudizi che suscitava erano nell'avviso degli accusati, inanzichè un pericolo, quasi un arringo per conquistar nome di perseguitati o di vittime.

Nè già scarseggiavano agli accusati le difese e le apologie.

Ora svestendo come predicatori la qualità di Cittadino, e assumendo quell'una di messi da Dio, pretendevano essere il lor ministero incensurabile da potestà laicale: quando, professandosi militi della Santa Romana Chiesa, sostenevano aver debito solenne di disconoscere le leggi che il Vaticano appella lesive dei diritti della Madre universale: ora, dottorando sulla lettera dell'art. 200 che punisce gli attacchi contro il Re, i Principi ed il Governo, si arrogavano per cosa non vietata, il diritto di assalire *le leggi.*

Le disposizioni del progetto mandano in frantumi codeste armi, e codesti propugnacoli.

Fatti certi di incorrere nel danno legale, i Ministri dei Culti resteranno nella sfera dei loro attributi.

Di tale guisa il pulpito, smessi i modi battaglieri della politica, non risuonerà più d'altro che delle verità della fede; la quale non più profanata dalle nostre discordie, verrà in maggiore venerazione presso i credenti: e il Sacerdozio stesso ne tornerà meglio rispettato, siccome sempre gli avviene « quando segue mansueto » le vestigia sante del suo divino Maestro, e studiosi di edificare » i fedeli, e si dedica a quella pura istruzione religiosa che è » sciolta affatto da qualsiasi mistione di temporali contese (1). »

Art. 5 del progetto  
ministeriale,  
o 4 della  
Commissione.

XI. L'art. 4 del progetto sarà, per voto della Commissione, posto in seguito al 5.º, il quale conferma le *regole, che sono in*

(1) Carnot: Comment. sur le Code Pénal.

(18-a)

*vigore, sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione e la esecuzione dei provvedimenti relativi ai Culti.*

Le dette regole hanno l'unico ma importantissimo scopo di conservare inviolate le prerogative del Potere civile. Il quale, avendo per dover primo la incolumità dello Stato in generale, e dei singoli paesi in particolare, non può non godere il conseguente diritto di impedire, o di concedere sotto prudenti condizioni di tempo e di misura (che in ogni civil reggimento dagli ecclesiastici furono comportate), e la celebrazione dei riti pubblici, e la efficacia delle provvisioni che versano o sui beni designati a servizio del Culto, o sull'essere delle famiglie.

Assegnare le pene ai contravventori delle dette regole, ecco l'ufficio costituzionale di questo articolo.

Dissi *costituzionale* la comminatoria di una pena determinata. E veramente, fu appuntato pur dianzi che il Governo assoluto, non appena riscontra una contravvenzione a' suoi precetti, resta franco a reprimerla secondo volontà. Ma nel libero nostro Paese, fra il Sacerdote che non osservi le dette regole, e il Governo che dee vendicare quell'inosservanza a custodia del pubblico diritto, s'intrometterà sempre la legge affinchè la riparazione non superi l'offesa. —

La Commissione, approvata l'idea dell'articolo, ne corresse lievemente il dettato, abolendo nella frase « *provvedimenti relativi all'esercizio dei Culti* » le due parole « *all'esercizio.* »

Il senso che risulta dalla frase corretta così « *provvedimenti relativi ai Culti* » è più semplice, e (che meglio importa) più generale.

Trattandosi di un articolo che non crea regole nuove, ma solo determina la pena pei trasgressori di regole preesistenti, abbiám riputato mestieri di usare tale linguaggio, che senza possibilità di dubbio, o di cavilli, quelle regole tutte abbracciasse.

Art. 4 del progetto  
del ministero,  
o 5 della  
Commissione.

XII. Dopo l'articolo or ora additato, avrà sede quell'altro che nel progetto lo antecedeva, e chiude l'adito a certe scuse, le quali sarebbero impossibili e coi principi del gius penale e coll'autonomia del Governo.

Il diritto penale non tollera che il delinquente adduca a pro-

pria discolpa *la impunità* che un fatto o simile, o identico a quello pel quale ei vien chiamato in giudizio, abbia potuto comechessia conseguire.

All'autonomia del Governo repugna che il ministro del Culto, per cansare l'accusa, dica e provi di aver obbedito ad un suo Superiore, il quale non era degno di obbedienza quando ordinava cose contrarie alle leggi o alle istituzioni dello Stato. —

E perciò appunto la Commissione ha mutato di luogo l'articolo *quarto* del progetto, perchè ei venga a comprendere ognuna di quelle colpe che di leggieri tenterebbero nascondersi sotto l'una o l'altra delle scuse cui l'articolo debitamente rintuzza.

Art. 6, 7, 8, 9, 10  
del progetto.

XIII. Alle pene che l'Editto 26 marzo 1848 sancisce contro le ingiurie all'onore, che si commettono colla stampa, denno essere proporzionate, in scala discendente, le pene contro le ingiurie medesime se si commettano in voce o in iscritto, ch'è quanto dire con mezzi di minore pubblicità.

E questo è il compito degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 del progetto; la giustizia dei quali parla da sè.

Art. 11  
del progetto.

XIV. L'accusato di diffamazione o di ingiurie non è ammesso a produrre per sua difesa la prova dei fatti da lui imputati. — Codesta è regola dell'articolo 621 del Codice Penale.

Alla quale regola l'articolo 29 dell'Editto 26 marzo 1848 ha portato, in quanto concerne la stampa, la seguente derogazione:

« Nei casi di offesa contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati. Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena..... »

Ora l'undecimo articolo del progetto, cooperando anch'esso all'assunto di armonizzare il Codice penale coll'Editto 26 marzo, accorda agli accusati di offese *verbali* o *scritte*, inferite a pubblici ufficiali, quel mezzo medesimo di difesa che il citato articolo 29 non ammetteva trannechè per le offese *stampate*.

E ben era tempo che così fosse.

Imperciochè, conceduta al diffamatore la facoltà di addurre le

(13-A)

prove dei fatti ch'egli apponeva ad ufficiali pubblici, si ingenera una condizione giuridica a questessi preziosa. Basta che all'offensore sia detto « *in jus ambula* »: e se quivi, alla sbarra del Tribunale, ei non fornisca le prove delle imputazioni da lui balestrate, la sentenza gli scolpisce sul viso il marchio di mentitore, e il nome degli offesi n'esce senza macchia e senza sospetto.

Nessuna ragione consiglia che quella condizione giuridica debba restringersi alle sole offese che vanno pe' torchi.

Il funzionario pubblico, la cui riputazione, anzichè *per istampa*, venne lacerata *a voce* o *in iscritto*, sarà egli forse purgato d'ogni ombra sol perchè al denigratore fu imposto di tenersi in petto le prove dei fatti imputati?

Onde l'articolo undecimo, che fa diritto di recare in luce le prove a rimpetto dei pubblici ufficiali, per qualsiasi maniera tacciati di soprusi o di colpe, fulcisce di un nuovo appoggio il sistema rappresentativo, che ha la sua base nella responsabilità degli agenti del Governo.

Non è raro che nella vita pubblica di un agente dell'autorità intravvengano delle soperchierie, delle vessazioni, degli atti arbitrari, che la legge non prevede, e conseguentemente non castigò. Ma l'opinione, che di lui formano gli amministrati, nasce appunto e concretasi di questi elementi che in fisica si chiamerebbono imponderabili. I quali elementi, potendo quindi innanzi accumularsi col mezzo della prova accordata al cronista che li ha diffusi, vengono a comporre quel *tutto*, che, disaminato giuridicamente, potrà talora dar tracollo alle bilancie della giustizia.

Gli agenti governativi, avvisati dei pericoli di questa responsabilità *morale*, più efficace, quantunque meno sonora, della famosa *ministeriale*, saranno tenuti in rispetto, non che dal sentimento del proprio dovere, dall'istinto altresì della propria conservazione. E ne avrà grande guadagno la pubblica autorità: essa, che non è in alcun luogo più forte che nei paesi dove mai non trasmoda.

Art 12  
del progetto.

XV. Lavar una macchia disonorevole indurrebbe sensazione analoga al compiacimento che desterà nel paese l'articolo 12 del Progetto. — Parlo dell'abolizione della *berlina* e della *emenda*.

Per il popolo la *berlina* non è lezione, ma scandalo: perocchè,

grazie a Dio, universale è quel senso che ci tira a parteggiare per chi patisce; e in siffatti spettacoli la pena piglia la vista di una persecuzione. —

Per il paziente la *berlina* è la dannazione, o il trionfo.

Il trionfo; perchè gli dà campo, se braveggia la pena, a mostrarsi, anche sotto quel degradante peso, baldo, oltracotato, e segno alla paurosa meraviglia del pubblico.

La dannazione; perchè confitta una volta l'infamia sulla fronte di uno sciagurato, che forse col pentirsi avea fatto proposito di ritornar Cittadino, forza è ch'ei vada ormai disperato di quest'unico suo avvenire d'espiazione, e guardi ogni dì per iscampo al sepolcro, il quale appena può rammarginare l'oscena cicatrice. —

Per il Governo era una contraddizione, un assurdo.

Fu dal Governo iniziato con qualche ardore il sistema penitenziario, il cui scopo è correggere il delinquente, od almeno fermarlo sul fatale declivio, sì che non affoghi nel fango delle scelleratezze laggiù dove brulica più numerosa la caterva dei perduti.

Poteva egli comportarsi, quando abbiain fede nella riabilitazione del colpevole, che la *berlina* lo escluda dalla promessa redenzione?

O perchè sarebbesi il Governo appigliato al sistema di una istituzione così bella e così grande, che mira a moralizzare la pena istessa per via del lavoro (1), se poi dovevasi violare il sistema, e rigettare alcuni in quell'ultimo fondo d'onde mai non uscì persona viva?

È vero: certi reati non paiono possibili a commettersi da chi serba briciola di umanità. Ma altro è Legislatore, altro è Profeta. E percuotere un reo di tal colpo, che più mai non s'abbia a rialzare, significa: o vaticinar per divina ispirazione la impossibilità della riammissione del colpevole nella compagnia umana, o abbarrar la strada, quanto è in nostra forza, ai disegni della Provvidenza.

« Forse perchè (diceva Pellegrino Rossi, sì solenne maestro nella scienza criminale) » forse perchè il colpevole s'è precipitato » fino a delinquere, vi credete che fatto egli siasi nelle mani del » Potere come uno strumento da atterrire i depravati; e che,

---

(1) Rossi: de la distribution des richesses.

(13. A)

» svestita l'umanità, siasi tramutato in una macchina da Governo?  
 » No, il delitto non ritoglie all'uomo la natura che Iddio gli ha  
 » dato: l'uomo resta sempre un essere sensibile, con intelligenza,  
 » libero arbitrio, e moralità; e gli restano pur sempre dei doveri  
 » da compiere, e dei diritti primi che in lui eziandio si deggiono  
 » rispettare ». —

Anche l'*emenda*, con la quale si costringe il condannato a riconoscere un torto che il più delle volte pensa di non avere, è un rischio, ed una barbarie.

È un rischio morale, poichè mette tra i rimedi d'un male la bugia e la impostura: e certo il condannato è impostore, e bugiardo, se pronuncia tale ritrattazione cui l'animo non consente.

È barbarie, poichè costringe il colpevole ad un'abiura che nelle sue convinzioni può riguardare siccome una apostasia: ciocchè si risolve nella strana pretesa di dominare persino le opinioni cogli argomenti della forza.

XVI. La Commissione non istimò altrettanto giovevole di abolire la *ammonizione*; la quale, non poche volte, sa rendersi profittevole e all'accusato e all'uditorio.

Senzachè, chi abolisca la ammonizione come pena *accessoria* viene indirettamente a decretarne l'abolizione anche dove l'articolo 56 del Codice *permette* di infliggerla tutto sola. Indi il Giudice in codesti casi o non avrebbe alcuna pena da applicare, o, per non rimandar immune il colpevole, dovrebbe salire all'applicazione di una pena maggiore.

XVII. A tesservi la storia fedele dei dibattimenti ch'ebbero luogo in seno della vostra Commissione, rimane ch'io vi dica, aver taluno tra noi opinato che si dovessero le disposizioni dell'articolo 12 distaccare, e farsene un progetto di legge a parte.

Il motivo era questo: che fra la materia contenuta nell'articolo 12, e le materie sulle quali statuiscono gli articoli precedenti, non si riscontra punto di connessione.

Ma la maggioranza, considerato che è precipuo carattere del presente progetto l'attuare quelle riforme che parvero più urgenti nel nostro diritto penale; — che il carattere di urgenza niuno tra



noi diniegava che si attagliasse alle abolizioni proposte nell'articolo 12, le quali furono assai volte reclamate, e nell'ultima legislatura votate dalla nostra Camera; — che poco rileva la mancanza di affinità tra la materia di questo articolo 12 e il tema degli altri, quando la presente legge non può essere riguardata che per transitoria e da doversi trasfondere nel nuovo Codice; — ha stimato meglio di non moltiplicare il numero delle leggi, e lasciò l'articolo 12 per entro al progetto che attende i vostri suffragi.

XVIII. E qui sul finire, tornando al punto da cui abbiám preso le mosse, ripetiamo: che in questi pochi articoli ci piacque ravvisare come una caparra, più che altro, od una garanzia della promessa revisione delle leggi tutte penali. Per la quale non dovremo cessar mai di sollecitare con voti continui il Governo, se pur vogliamo che al paese nostro non si applichi ciò che il celebre Julius notava della Prussia « che il difetto delle leggi penali » avrebbe paralizzato e affogato per lungo tempo avvenire i salutari effetti delle nuove istituzioni » (1).

**SEBASTIANO TECCHIO** *Relatore*

---

(1) Leçons sur les prisons.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. I.

I reati contemplati negli art. 164, 165 del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cinquecento.

~~Le~~ disposizioni però degli stessi articoli non saranno applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei Culti tollerati.

Art. II.

I Ministri dei Culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

Art. III.

Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente conten-

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. I.~~

~~Identico al qui contro.~~

Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei Culti tollerati.

~~Art. II.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. III.~~

~~Identico al qui contro.~~

gono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire due mila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice.

**Art. IV.**

~~Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti ne' due articoli precedenti, nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'Estero.~~

~~**Art. V.**~~

~~Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi all'esercizio dei Culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento.~~

~~**Art. VI.**~~

I reati contemplati nell'articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

**Art. VII.**

I reati contemplati dall'art. 617 del

**Art. IV.**

Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai Culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi <sup>I</sup> con multa estensibile a lire cinquecento.

**Art. V.**

Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo Superiore, sia esso nello Stato od all'Estero.

~~**Art. VI.**~~

~~*Identico al qui contro*~~

~~**Art. VII.**~~

~~*Identico al qui contro*~~

(13-A)

22

detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. I della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a due-mila.

**Art. VIII.**

I reati contemplati nell'alinea 1.<sup>o</sup> dell'art. 618 del Codice penale saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

I reati contemplati nell'alinea 2.<sup>o</sup> dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. I della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire trecento.

**Art. IX.**

I reati contemplati nell'articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

**Art. X.**

Le pene del carcere, degli arresti, della multa, e dell'ammenda, stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente.

**Art. XI.**

Le disposizioni contenute nell'arti-

~~Art. VIII.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. IX.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. X.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. XI.~~

~~Identico al qui contro.~~

colo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 4 della legge medesima.

Art. XII.

~~La berlina, l'emenda, e l'ammonizione stabilite come pene accessorie nel Codice penale, sono abolite.~~

Art. XII.

La berlina, e l'emenda, stabilite come pene accessorie nel Codice penale, sono abolite.

*Approvato' nella seduta del 13. Marzo 1854.  
Pillati*